

DETERMINA DIRIGENZIALE

DISTRETTO PROVINCIALE TERAMO

N° 1190 del 11/08/2026

Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITA' ANALITICHE: ANALISI DI N. 2 CAMPIONI DI TERRENI (PROTOCOLLO D'INTESA ISPRA/ARPA/APPA DEL 28/01/2025) - ARPA LOMBARDIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. LGS 36/2023. AD ARPA LOMBARDIA
-----------------	---

Estensore	Zefferino Tomassini
Responsabile del Procedimento	Luciana Di Croce
Posizione Organizzativa	Luciana Di Croce

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 64/98 e ss.mm.ii istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Abruzzo;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2532 del 1 dicembre 1999 con la quale è stata costituita l'Agenzia, con sede legale in Pescara;

VISTO il Regolamento Generale dell'ARPA Abruzzo, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 27/10/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2024;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 10 del 19/02/2025 con la quale, nel prendere atto delle modifiche apportate dall'art. 26 della L.R. n. 1 del 6.02.2025 alla L.R. n. 64/98 istitutiva dell'Agenzia, si dispone che in tutti gli atti e per tutte le modalità comunicative dell'Agenzia:

- a) le parole “*Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente*” sono sostituite dalle seguenti: “*Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale*”;
- b) l'acronimo “*A.R.T.A.*” è sostituito dal seguente: “*ARPA*”;

VISTI:

- la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- l'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento dell'Agenzia, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 36 del 21/2/2013 ed approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 30/9/2013;
- il Patto di Integrità di ARPA Abruzzo, approvato con Delibera del Direttore Generale 114/2017;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPA Abruzzo, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 58 del 24/06/2015;
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione;
- Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”

VISTO il vigente Regolamento di ARPA Abruzzo, adottato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Abruzzo n.112 del 27/10/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2024;

VISTO il regolamento di contabilità di ARPA Abruzzo approvato dal Commissario Regionale ARPA n. 63 del 27/05/2002 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 17/02/2025, avente ad



oggetto "PRESA D'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON ISPRA E LE AGENZIE DEL SNPA CONCERNENTE L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI LABORATORIO";

ATTESO che il suddetto Protocollo d'Intesa è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento di finalità di comune interesse concernenti l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, nonché per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze;

DATO ATTO che con la Deliberazione di cui sopra è stato nominato quale referente per il protocollo d'Intesa in parola, contenente norme a carattere generale da applicare per la stipula degli eventuali successivi accordi operativi, il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Francesco Chiavaroli;

DATO ATTO CHE

- L'art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che << la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, per nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione >>;
- Le considerazioni che precedono, in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, trovano, da ultimo, conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e nel Parere ANAC n. 66/2023 del 17 gennaio 2024;
- L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ciascuna Parte, per il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico sopra rappresentate, volte a contribuire all'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito della rete dei laboratori del Sistema nazionale e in linea con il disposto dell'articolo 12 della legge n. 132/2016, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intende, pertanto, mettere reciprocamente a disposizione le proprie specifiche competenze, conoscenze e ricerche in materia analitica;

ATTESO che, per quanto, sopra detto, la procedura di cui alla presente determina non rientra nell'ambito di applicazione del codice in quanto ricorrono e concorrono le condizioni di cui all'art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023;

EVIDENZIATO CHE

- ai fini dello svolgimento delle attività analitiche e tecnico-scientifiche, le prestazioni sono regolate in base ai rispettivi tariffari, che riscontrano i meri costi sostenuti per



- l'erogazione delle medesime a favore di soggetti terzi e che sono approvati dalle rispettive amministrazioni vigilanti; qualora entrasse in vigore un tariffario nazionale per le prestazioni analitiche in argomento, verrà applicato automaticamente;
- il mero costo da rimborsare è fuori campo IVA per assenza del presupposto soggettivo e il relativo rimborso avviene mediante pagamento della relativa fattura trasmessa tramite piattaforma elettronica (SDI);

DATO ATTO che trattasi di spesa non soggetta all'obbligo di programmazione triennale;

ACQUISITA la richiesta di ARPA ABRUZZO, Prot. n. 32133/2026 del 03/08/2026, per mezzo della quale è stato richiesto ad **ARPA LOMBARDIA**, un preventivo per esecuzione di attività analitiche, nello specifico, analisi di **n. 2** campioni di terreni (fibre di amianto / fibre vetrose su filtro a membrana, compresa la preparativa campioni) (**Allegato 1**);

ACQUISITO il Preventivo di **ARPA LOMBARDIA**, Prot. n. 32711/2026 del 06/08/2026 (**Allegato 2**);

CONSIDERATO che, essendo l'affidamento del servizio inferiore ad € 140.000,00, non è obbligatoria la qualificazione prevista dagli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere all'affidamento descritto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del d.lgs. 36/2023, per esecuzione di attività analitiche, in particolare di n. 3 campioni di filtri aria;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio di analisi di **n.2** campioni di terreni per il Distretto Provinciale di Teramo, per un costo complessivo di **€ 902,80 (iva inclusa)** come da Preventivo Prot. N. 32711/2026 del 06/08/2026, in favore di **ARPA LOMBARDIA**, PALAZZO SISTEMA – VIA TORQUATO TARAMELLI, N. 26 – 20124 MILANO (MI), P.IVA: 13015060158, PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 24/11/2025 di adozione del bilancio di Previsione 2026,2027,2028;

DATO ATTO CHE ai sensi della vigente normativa, con DGR n. 892 del 29/12/2025 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione ARPA Abruzzo 2026-2028;

DATO ATTO CHE con Delibera n. 19 del 26/02/2026 è stata adottata la Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2026 – 2028;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 03/08/2026 di adozione della

seconda variazione al bilancio di Previsione 2026,2027,2028;

DATO ATTO CHE l'art.1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

RISCONTRATO che sul capitolo **09.02.1.03.249.0**, denominato "COLLABORAZIONI TECNICHE", c'è la disponibilità necessaria per procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, si chiede di voler procedere ad impegnare la suddetta somma di **€ 902,80** (iva inclusa);

RITENUTO, pertanto, di imputare la somma di **€ 902,80 (iva inclusa)**, in favore di **ARPA LOMBARDIA**,

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa che ha esteso l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Agenzie per la Protezione, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

VISTA la D.L. 34/2014, Certificato n. INAIL_54614018 del 18/07/2026, scadenza di validità 16/10/2026, acquisito e conservato agli atti della procedura e dell'assenza di annotazioni riservate rilevanti ANAC (**All.ti 3,4**);

ACQUISTA l'Autorizzazione del Direttore del Direttore dell'Area Amministrativa, Dott. Cacciagrano, che autorizza il suddetto Distretto di Teramo ad impegnare la menzionata somma sul capitolo **09.02.1.03.249.0**, denominato "COLLABORAZIONI TECNICHE", Prot. n. 33102/2026 del 11/08/2026, (**Allegato 5**);

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** il servizio di analisi per **n.2** campioni di terreni ad **ARPA LOMBARDIA** PALAZZO SISTEMA – VIA TORQUATO TARAMELLI, N. 26 – 20124 MILANO (MI), P.IVA: 13015060158, PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it, per la somma di **€ 902,80 (iva inclusa)** come si evince dall'offerta allegata al presente provvedimento (**Allegato 2**);
- 2) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma di **€ 902,80 (iva inclusa)** sul capitolo **09.02.1.03.249.0** denominato "COLLABORAZIONI TECNICHE", del bilancio finanziario 2026, in favore di **ARPA LOMBARDIA** che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) **DI DARE ATTO** che, per la procedura di cui trattasi, il mero costo da rimborsare è fuori campo IVA per assenza del presupposto soggettivo e il relativo rimborso avviene mediante pagamento della relativa fattura trasmessa tramite piattaforma elettronica (SdI);
- 4) **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (CIG) non è richiesto per gli accordi tra enti pubblici (amministrazioni aggiudicatrici), ma solo per contratti e concessioni di servizi che prevedono il coinvolgimento di operatori economici esterni. Gli accordi tra enti pubblici, disciplinati dall'articolo 15 della legge 241/90, sono strumenti che formalizzano la collaborazione tra enti per attività di interesse comune e non richiedono il CIG;
- 5) **DI DARE ATTO** che Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la Dott. Massimo Giusti, in possesso di requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo da svolgere, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, a carico del quale sussiste inesistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse anche potenziale con l'OE aggiudicatario e in relazione ai destinatari finali del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012 e dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione, preso atto della dichiarazione sottoscritta dallo stesso con firma digitale, acquisita e conservata agli atti;



- 6) di non dover nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), diverso dal RUP, in quanto non ricorrono le condizioni di necessità ai sensi dell'art. 114, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
- 8) **DI ADEMPIERE**, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
- 9) **DI DISPORRE** ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
- 10) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", con relativo collegamento ipertestuale (c.d. link) alla sezione della BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 11/08/2026

Il Direttore
DI CROCE LUCIANA / Namirial S.p.A./02046570426

